

## Cassa integrazione Covid-19: il punto della situazione

### **1. Modifiche in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario per la causale “COVID-19”**

La combinazione tra il DL Cura Italia, Rilancio e n. 52/2020 ha esteso il periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario dipendente dall’interruzione o riduzione dell’attività produttiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, **possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”, per una durata di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020**, incrementate di **ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo**, a condizione che siano interamente usufruite le prime 9 settimane.

Il DL 52/2020 ha aggiunto alle prime 14 settimane (9+5), ove le stesse sia interamente usufruite, la **possibilità di usufruire di ulteriori 4 settimane per periodi anche antecedenti al 1° settembre 2020**.

**La durata massima complessiva di integrazione salariale è pertanto di 18 settimane.** Per i datori di lavoro che hanno **unità produttive o lavoratori residenti o domiciliati nei comuni delle c.d. Zone rosse**, per i quali la durata massima complessiva è **determinata in 31 settimane**.

Nello specifico:

- **Fruizione delle 5 settimane dopo le prime 9 e 13 settimane aggiuntive per aziende delle Zone Rosse**

Ferma restando la necessità di aver fruito interamente delle prime 9 settimane, è possibile trasmettere ulteriore domanda per le successive 5, sempre per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.

**Non è necessario che le settimane richieste siano consecutive** rispetto a quelle originariamente autorizzate, **ma le stesse devono essere obbligatoriamente collocate entro il 31 agosto 2020**.

Per le aziende che hanno unità produttive situate nei Comuni di cui all'allegato 1 del decreto del DPCM del 1° marzo 2020, nonché per le imprese collocate al di fuori dei predetti Comuni ma con lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni medesimi, **il trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria o di assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” si aggiunge ai trattamenti richiesti utilizzando la causale “Emergenza COVID-19 d.l. 9/2020”**.

Anche **per queste ultime aziende valgono le regole del “periodo effettivamente fruito”**: è possibile richiedere la cassa integrazione salariale ordinaria o l’assegno ordinario **per 13 settimane**, con causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020” e **per ulteriori massimo 14 settimane**, con causale “COVID-19

nazionale”. Se i periodi delle due domande con distinte causali sono coincidenti, è necessario che i lavoratori interessati dagli interventi siano differenti. Se invece i periodi richiesti non si sovrappongono i lavoratori possono essere gli stessi.

Con [messaggio INPS n. 2101 del 21 maggio 2020](#), sono state introdotte misure di semplificazione degli adempimenti a carico delle aziende per la compilazione in successione delle domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario, con il rilascio della funzione “Copia/Duplica domanda”. Il datore di lavoro che richiede la cassa integrazione ordinaria **debba presentare una domanda per completare la fruizione delle settimane già autorizzate**, deve allegare alla domanda stessa un file excel, poi convertito in formato pdf per essere correttamente allegato all’ultima domanda.

**Ai fini dell’autodichiarazione del “periodo effettivamente fruito”, le aziende che richiedono l’assegno ordinario dovranno allegare alla domanda stessa un file excel**, sempre allegato in formato pdf alla domanda. Per le istanze di assegno ordinario nel frattempo già inviate, **i datori di lavoro potranno inviare tale modello di autodichiarazione attraverso il cassetto bidirezionale**: in mancanza il periodo autorizzato e quello fruito si considereranno coincidenti. **I file costituiscono parte integrante della domanda** di concessione della prestazione e, ai sensi del DPR 445/2000, **rappresentano idonea autocertificazione**.

I file in questione **consentono all’azienda di calcolare, a consuntivo della CIGO e dell’Assegno ordinario, quanti giorni di trattamento sono stati effettivamente fruiti.**

Dalla somma del numero dei giorni fruiti si risale al numero di settimane residue ancora da utilizzare e che possono essere eventualmente richieste con la nuova domanda. Per la CIGO, **il conteggio del residuo si fonda sul presupposto che si considera fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche per un’ora soltanto, sia stato posto in sospensione o riduzione**, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza all’azienda. **Per ottenere le settimane fruito, si divide il numero delle giornate di CIGO/assegno ordinario fruito per 5 o per 6, a seconda dell’orario contrattuale prevalente nell’unità produttiva.**

- **Ulteriore periodo di 4 settimane di CIGO e assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”**

Il DL 52/2020 ha previsto che tutti i datori di lavoro che abbiano interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane, **possono usufruire di ulteriori 4 settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.**

Come già evidenziato la durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti **non può superare le 18 settimane complessive (9+5+4)**, fatte eccezione per le aziende che hanno unità produttive situate nei Comuni di cui all'allegato 1 del DPCM del 1° marzo 2020, nonché per le imprese collocate al di fuori dei predetti Comuni ma con lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni medesimi: in tale situazione **le ulteriori 4 settimane potranno essere richieste esclusivamente dai datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle precedenti 27 settimane (13 + 14)**, per una **durata massima complessiva di 31 settimane (13 + 14 + 4)**.

- **Caratteristiche degli interventi di CIGO e assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”**

La Circolare in oggetto elenca le note semplificazioni previste per le integrazioni salariali con causale “COVID-19 nazionale” rispetto ai requisiti e alle condizioni previste dalla normativa ordinaria.

Inoltre, precisa che **i periodi autorizzati con causale “COVID-19 nazionale” sono, inoltre, neutralizzati ai fini di successive richieste di CIGO/assegno ordinario.**

- **Modifiche introdotte dal DL Rilancio alla regolamentazione inerente alla trasmissione delle domande di CIGO e di Assegno ordinario**

La nuova previsione stabilisce che le aziende che trasmettono la domanda possono limitarsi a rendere l’informazione alle OO.SS, **la consultazione e l’esame congiunto sono svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.** Pertanto, all’atto della presentazione della richiesta di concessione dell’integrazione salariale ordinaria e dell’assegno ordinario, le aziende, compilando l’apposito campo presente nel modello di domanda, **devono limitarsi a dichiarare sotto la propria responsabilità all’INPS di aver eseguito gli adempimenti di cui sopra, senza dover presentare alcuna documentazione probatoria.**

Rispetto ai **Fondi di solidarietà** i cui regolamenti subordinano l’accesso all’assegno ordinario al preventivo espletamento delle procedure sindacali, con obbligo di accordo aziendale, **si precisa che non esonera espressamente le aziende dall’obbligo dell’accordo.** In questi ultimi casi, l’accordo potrà essere comunicato anche in data successiva alla presentazione della domanda, purché lo stesso pervenga all’INPS in tempo utile a consentire l’autorizzazione della prestazione. Pertanto, in mancanza di tale adempimento la domanda di assegno ordinario non potrà essere autorizzata.

- **Termini di trasmissione delle domande**

La successione dei diversi DL ha portato a stabilire un regime di termini stringente e ha altresì introdotto un regime decadenziale per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di CIGO e assegno ordinario.

Le istanze finalizzate **alla richiesta di interventi devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.**

**Al fine di consentire un graduale adeguamento al nuovo regime, è stato stabilito che, in sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dal DL 52/2020, i suddetti termini sono spostati al 17 luglio 2020** (trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge n. 52/2020) se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande.

Le istanze riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso **tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2020.**

I datori di lavoro che **hanno erroneamente presentato domanda** per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, **possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell'errore da parte dell'amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente.**

- **Modalità di pagamento della prestazione**

In merito alle modalità di pagamento della prestazione, **rimane inalterata la possibilità per l'azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell'INPS**, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.

A proposito del pagamento diretto dei trattamenti salariali a carico dell'Istituto, è stato stabilito che, **nel caso di richiesta di pagamento diretto con anticipo del 40% delle ore richieste per l'intero periodo, il datore di lavoro deve presentare la domanda entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione.** L'INPS autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. **In fase di prima applicazione della norma**, qualora il datore di lavoro voglia richiedere anche l'anticipo del pagamento da parte dell'Istituto, **se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020 (trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del DL Cura Italia)**, il termine di presentazione dell'istanza è stato fissato entro il 15° giorno successivo alla medesima data, **vale a dire entro il 3 luglio 2020.**

- **Aziende che hanno esaurito il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa con causale "COVID-19 nazionale"**

**Le aziende che hanno esaurito le 18 settimane di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa con causale "COVID-19 nazionale" possono eventualmente fare ricorso alle prestazioni a sostegno del reddito previste dalla normativa generale**, qualora sussista disponibilità finanziaria nelle relative gestioni di appartenenza.

Riguardo all'integrazione salariale ordinaria, la circolare ricorda che, ai fini della relativa richiesta, la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa deve essere riconducibile ad una delle causali individuate dal decreto n. 95442/2016. Viene precisato che è possibile accedere alle integrazioni salariali ordinarie per mancanza di materie prime/componenti o per mancanza di lavoro/commesse, anche quando il determinarsi di dette causali sia riconducibile ai perduranti effetti dell'emergenza epidemiologica.

Ferme restando la necessità di rispettare le condizioni e i requisiti generali per accedere all'integrazione ordinaria, tenuto conto del carattere eccezionale della situazione in atto, qualora l'azienda evidenzi il nesso di causalità tra l'emergenza sanitaria e la causale invocata, **la valutazione istruttoria non deve contemplare la verifica della sussistenza dei requisiti della transitorietà dell'evento e della non imputabilità dello stesso al datore di lavoro e ai lavoratori.**

## 2. **Modifiche alla cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria ai sensi del DL Cura Italia**

Le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di CIGS e che devono sospendere il relativo programma a causa dell'interruzione dell'attività produttiva per effetto dell'emergenza epidemiologica in atto, **possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario di cui al DL Cura Italia, purché rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla CIGO, per una durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo.** Sempre a condizione di aver interamente fruito le 14 settimane, **sarà possibile riconoscere un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento CIGO anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.**

Sono fatti salvi gli effetti previsti per le aziende che hanno unità produttive situate nei Comuni di cui all'allegato 1 del DPCM del 1° marzo 2020, nonché per le imprese collocate al di fuori dei predetti Comuni ma con lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni medesimi.

**In tali casi, la domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata con causale “COVID-19 nazionale – sospensione CIGS”.**

I datori di lavoro che abbiano già fruito di 9 settimane di integrazione salariale ordinaria e, al termine del periodo autorizzato, **intendano chiedere ulteriori 5 settimane devono comunicare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali** la volontà di prolungare ulteriormente il programma di CIGS utilizzando i canali indicati nella circolare n. 47/2020. **La medesima comunicazione al Ministero deve essere effettuata anche per l'eventuale richiesta delle ulteriori 4 settimane fruibili per periodi anche precedenti al 1° settembre 2020.**

## 3. **Disciplina dell'assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS)**

**L'assegno ordinario, nell'anno 2020, è concesso anche ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 e fino a 15 dipendenti.**

Per il Fondo di integrazione salariale i requisiti di accesso alla prestazione dipendono non solo dal settore di appartenenza del datore di lavoro, ma anche dal requisito dimensionale dallo stesso posseduto alla data di inizio della sospensione.

Si precisa che, ai fini della **valutazione delle nuove richieste di assegno ordinario per periodi che presentino o meno soluzione di continuità, si dovrà tener conto del requisito occupazionale posseduto dal datore di lavoro al momento della definizione della prima domanda.** Resta, comunque, possibile per i datori di lavoro richiedere un riesame degli eventuali provvedimenti di reiezione adottati dalla Struttura territoriale.

- **Assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso**

Possono presentare domanda di assegno ordinario, ai sensi del DL Cura Italia, anche i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che, alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà.

**Per questa specifica prestazione, la durata complessiva del trattamento non può essere superiore a 18 settimane (9+5+4), al pari di quanto previsto per le altre tipologie di trattamenti salariali con causale COVID-19.**

#### **4. Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali e dei Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige di cui rispettivamente agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015**

Riguardo ai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015, ciascuna domanda di accesso all'assegno ordinario con causale "COVID-19 nazionale" o con causale "Emergenza COVID-19 d.l.9/2020", **può essere accolta prioritariamente considerando i limiti dei tetti aziendali previsti dai regolamenti dei rispettivi Fondi.** In caso di indisponibilità o disponibilità parziale per la copertura della prestazione richiesta, in assenza di altri motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, le aziende potranno comunque accedere alla suddetta prestazione.

Le aziende che avevano erroneamente richiesto periodi superiori alle 9 settimane potranno essere autorizzate per tali periodi richiesti fino ad un massimo di 14 settimane complessive per la causale "COVID 19", a condizione che abbiano interamente fruito delle 9 settimane inizialmente previste. Ai fini della dichiarazione del periodo fruito, le aziende si atterrano alle indicazioni contenute nel paragrafo 1 relativamente a quanto ivi illustrato con riguardo all'assegno ordinario e al relativo file da allegare in formato pdf.